



# COMUNE DI SAMONE

*Città Metropolitana di Torino*

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 ED APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione straordinaria, nelle persone dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Sì
PONTE Susanna	Assessore	Sì
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Sì
OLIVIERI Maurizio	Consigliere	Sì
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Sì
MARCHETTO Monica	Consigliere	Sì
VASI Armando	Consigliere	Sì
BRILLANTE Daniele	Consigliere	No
SPAIRANI Luisa	Consigliere	Sì
GIOVANDO Maurizio Mario	Consigliere	No
BONACCI Matteo	Consigliere	No
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca COSTANTINI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020 ED APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Laura Guglielmetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Vicesindaco Susanna Ponte, viene spiegato il ruolo di Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, si specifica che ci si è adeguati alle indicazioni, tese a omogenizzare le condotte dei vari comuni, dell'autorità. Si è dovuto cambiare il peso specifico dei costi fissi e dei costi variabili, in questo modo a fronte di una variazione minima del piano (circa 2.000 euro) si sono comunque avute delle oscillazioni nelle tariffe applicate alle varie famiglie.

La Consigliera Luisa Spairani chiede l'andamento della raccolta differenziata

Il Vicesindaco Susanna Ponte risponde che il Comune ha mantenuto una quota intorno all'ottanta per cento. Aggiunge poi che sono state applicate delle riduzioni per le attività economiche che sono rimaste chiuse per causa dell'emergenza sanitaria.

**Premesso** che l'art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente:  
*“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”;*

**VISTO** l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile, a norma dell'Art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti – TARI e richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2019 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti – TARI – conferma delle tariffe e definizione scadenze l'Anno 2020” per mezzo della quale sono state confermate provvisoriamente per l'Anno 2020 le tariffe Tari applicate nell'anno 2019 e le scadenze delle rate della Tari per l'anno 2020, in attesa della definizione del nuovo PEF redatto in base al nuovo MTR di ARERA;

**VISTO** l'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'Art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del

Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

**DATO ATTO** che:

- l'Art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020;
- l'Art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, confermando le condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19, ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020;

**RICHIAMATO** l'Art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita:

*“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

**CONSIDERATO** che l'Art. 106, comma 3bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, ha previsto per il solo anno 2020 lo slittamento del termine del 14 ottobre al 31 ottobre per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni; contestualmente slitta al 16 novembre il termine entro il quale il MEF pubblicherà detti atti ai fini dell'efficacia;

**VISTO** il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 447/1997, può prevedere, rispetto alle riduzioni previste dal comma 659, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**DATO ATTO** altresì che:

- l'Art. 1, comma 683 - bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'Art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- l'Art.138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 ha abrogato il comma 683 bis della Legge 27 dicembre 2013, n.14, uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari e delle tariffe al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 30/09/2020;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, il quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI rispetto alle metodologie utilizzate fino all’Anno 2019;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza, a decorrere dal 01.01.2021, avendo il nostro Ente una popolazione inferiore a 5000 abitanti;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l’Art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’Ente Territorialmente competente affinché lo validi;

**DATO ATTO** che:

- le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;
- il Comune di Samone in qualità di gestore di una parte del servizio di gestione dei rifiuti per quanto di sua competenza, ha inoltrato in data 28.01.2020 Prot. n. 498 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC del 09.07.2020 – nostro Prot. n. 3266, il Piano Economico Finanziario relativo all’esercizio 2020, pari ad € 200.179,00, approvato dall’Assemblea nella seduta del 03.07.2020, unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati a)-b)-c));
- il PEF di cui al punto precedente espone la suddivisione fra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e costo variabile;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'Art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'Art. 107, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**TENUTO CONTO** che il CCA ha approvato e trasmesso il PEF Anno 2020 in tempi utili per la definizione delle tariffe Tari da applicare per il corrente Anno 2020 e che si intende, pertanto, provvedervi con il presente atto;

**CONSIDERATO** che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

**CONSIDERATO** che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Samone;

**CONSIDERATO** che:

- Per l'anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 200.179,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 77.196,00 pari al 38,56% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 122.984,00 pari al 61,44% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state confermate le percentuali già applicate dal 2019 nelle misure del 91% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 9% per quanto riguarda le utenze non domestiche;

**VISTO** il comma 655 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

**VISTI** i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato A-B);

**VISTI** i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

**VISTO** il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, oggetto di approvazione nel precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti con particolare riferimento alle riduzioni accordate all'utenza non domestica per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti (Art. 8) e alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata (Art. 17 riduzioni), nonché le previsioni agevolative previste per le particolari situazioni di disagio economico e sociale (Art.18) e le agevolazioni – riduzioni per particolari situazioni (Art. 19);

**VISTO** il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Samone dall'anno 2007 il cui costo era condiviso con gli utenti utilizzatori nella misura di € 55,00 annui che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 13 – servizio di raccolta domiciliare sfalci - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'Art. 1, comma 663 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

**CONSIDERATO** che il comma 688 dell'Art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

**CONSIDERATO** che, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
  - *ka* coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,;
- per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
  - *kb* coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

**CONSIDERATO** che, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:
  1. cat 01 – 16 – 17 – 20 valori minimi;
  2. restanti categorie valori massimi;

**RISCONTRATO** che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al Tributo in questione, in applicazione dell'Art. 1, comma 641-668 della citata L. 147/2013, per l'Anno 2020;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

**VISTA** altresì la deliberazione n. 158 approvata da ARERA in data 05.05.2020 in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI per l'anno 2020:

- alle categorie economiche che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il principio secondo cui la Tari per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal Governo;
- alle utenze domestiche disagiate ed economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti, dando atto che la copertura dei medesimi viene garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ricorrendo a risorse disponibili del bilancio comunale, e che gli stessi saranno superiori a quelli previsti da ARERA con deliberazione n. 158/2020;

**DATO ATTO** che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare specifiche riduzioni con riferimento al valore dell'indice ISEE, facendo anche riferimento alle indicazioni ARERA, in deroga, esclusivamente per il corrente Anno 2020, a quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari (Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale), definendo i seguenti scaglioni legati all'ISEE:

- ISEE pari o inferiore a 3.000,00 riduzione 100% quota variabile;
- ISEE da € 3.000,01 e fino a € 6.000,00 riduzione 50% quota variabile;
- ISEE da € 6.000,01 e fino a € 12.000,00 riduzione 30% quota variabile;

Tale agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente in seguito a richiesta da presentarsi utilizzando la modulistica che verrà predisposta dagli uffici preposti, accompagnata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità, entro il 15/12/2020.

Si riterranno valide a tal fine le richieste già presentate dagli utenti in riferimento all'applicazione dell'Art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari.

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alle indicazioni date da ARERA con la propria Deliberazione n. 158/2020 la quale suddivide tali utenze in diversi gruppi, corrispondenti ai seguenti codici ATECO ed alle rispettive riduzioni da applicare:

- Sia alla parte variabile che a quella fissa della tariffa nel caso di utenze in regola con i pagamenti degli anni precedenti,

- Solo alla parte variabile in caso di utenze non in regola con i pagamenti degli anni precedenti

1. Utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria già riaperte al 04.05.2020:

**Codici ATECO:**

43.99.09

45.11.01

45.32.00

46.18.97

46.19.01

68.20.01

88.91.00

Riduzione fissata nella misura del 20%;

2. Utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria riaperte successivamente al 05.05.2020:

**Codici ATECO:**

93.12.00

96.02.01

96.02.02

56.10.11

56.30.00

93.19.99

94.99.20

96.09.09

47.59.10

Riduzione fissata nella misura del 30%;

3. Utenze non domestiche non soggette a sospensione ma chiuse volontariamente:

Riduzione fissata nella misura del 20%;

Tale agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente in seguito a richiesta da presentarsi utilizzando la modulistica che verrà predisposta dagli uffici preposti, entro il 15/12/2020.

L'applicazione delle riduzioni previste ai precedenti punti 1 e 2 saranno applicate d'ufficio, in base ai codici Ateco dichiarati in sede di denuncia delle superfici ai fini Tari, senza l'obbligo di presentazione di ulteriori richieste o documentazione;

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano una maggiore spesa per l'Ente stimata in € 6.000,00 alla cui copertura si provvederà con la minore spesa dovuta alla sospensione delle quote capitale delle rate dei Mutui Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al MEF in scadenza nell'anno 2020, disposta dall'Art. 112 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020;

**DATO ATTO** che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2019 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti – TARI – conferma delle tariffe e definizione scadenze l’Anno 2020” e la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.04.2020 ad oggetto “Misure urgenti in materia tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID - 19. Rinvio scadenza 1° e 2° rata TARI 2020. Atto di indirizzo.” si è provveduto a definire le scadenze delle rate della Tari Anno 2020;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 29 del 17.03.2020 è stato approvato l’elenco dei contribuenti Tari Anno 2020 per la riscossione dell’acconto del tributo alla cui definizione è stata applicata la percentuale del 40% per ciascuna delle due rate le cui scadenze sono state fissate al 31 maggio e 31 luglio 2020;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 50 del 19.06.2020 è stata approvata la rielaborazione dell’elenco dei contribuenti Tari Anno 2020 per la riscossione dell’acconto del tributo alla cui definizione è stata applicata la percentuale del 40% per ciascuna delle due rate le cui scadenze sono state fissate al 16 luglio e 16 settembre 2020;
- l’elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2020 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e si conferma la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 02.12.2020;

**CONSTATATO** che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell’Art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, d.lgs. 267/00;

**ACQUISITO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, d.lgs. 267/00;

**VISTO** il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’Art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato dall’Art. 3 comma 2bis del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario Anno 2020 e documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati a) – b) e c) alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, quale ente territorialmente competente, con provvedimento del 03.07.2020;
3. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2020:
  - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 91% utenze domestiche; 9% utenze non domestiche;
  - b) utilizzo dei coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999, come

riportati nei prospetti **allegati A e B** che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale approvato e oggetto del precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare, e del PEF Anno 2020 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati **nell'allegato 1**, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2020 sopra citato;
6. di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2020 nella misura di € 55,00 annui
7. di approvare l'introduzione dei seguenti interventi agevolativi destinati alle utenze domestiche e a quelle non domestiche:
  - per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare specifiche riduzioni con riferimento al valore dell'indice ISEE, in deroga, esclusivamente per il corrente Anno 2020, a quanto previsto dall'Art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari (Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale), definendo i seguenti scaglioni legati all'ISEE:
    - ISEE pari o inferiore a 3.000,00 riduzione 100% quota variabile;
    - ISEE da € 3.000,01 e fino a € 6.000,00 riduzione ~~50~~ quota variabile;
    - ISEE da € 6.000,01 e fino a € 12.000,00 riduzione ~~3~~ quota variabile;

Tale agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente in seguito a richiesta da presentarsi utilizzando la modulistica che verrà predisposta dagli uffici preposti, accompagnata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità, entro il 31/12/2020.

Si riterranno valide a tal fine le richieste già presentate dagli utenti in riferimento all'applicazione dell'Art. 18 del Regolamento sull'applicazione della Tari.

Per quanto concerne le utenze non domestiche, esse saranno suddivise in diversi gruppi, corrispondenti ai seguenti codici ATECO ed alle rispettive riduzioni da applicare:

- Sia alla parte variabile che a quella fissa della tariffa nel caso di utenze in regola con i pagamenti degli anni precedenti,
- Solo alla parte variabile in caso di utenze non in regola con i pagamenti degli anni precedenti

1- Utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria già riaperte al 04.05.2020:

**Codici ATECO:**

43.99.09  
45.11.01  
45.32.00  
46.18.97  
46.19.01  
68.20.01  
88.91.00

Riduzione fissata nella misura del 20%;

2- Utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria riaperte successivamente al 05.05.2020:

**Codici ATECO:**

93.12.00

96.02.01

96.02.02

56.10.11

56.30.00

93.19.99

94.99.20

96.09.09

47.59.10

Riduzione fissata nella misura del 30%;

3- Utenze non domestiche non soggette a sospensione ma chiuse volontariamente:

Riduzione fissata nella misura del 20%;

Tale agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente in seguito a richiesta da presentarsi utilizzando la modulistica che verrà predisposta dagli uffici preposti, entro il 15/12/2020.

L'applicazione delle riduzioni previste ai precedenti punti 1 e 2 saranno applicate d'ufficio, in base ai codici Ateco dichiarati in sede di denuncia delle superfici ai fini Tari, senza l'obbligo di presentazione di ulteriori richieste o documentazione;

8. di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comportano una maggiore spesa presunta per l'Ente stimata in € 6.000,00 alla cui copertura si provvederà con la minore spesa dovuta alla sospensione delle quote capitale delle rate dei Mutui Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al MEF in scadenza nell'anno 2020, disposta dall'Art. 112 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020;
9. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2020 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e di confermare la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 02.12.2020;
10. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Citta Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2020 al 5%;
11. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa da riportarsi su modelli F24 precompilati;
12. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
13. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
14. con successiva votazione unanime favorevole

## **DELIBERA**

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
POLETTI Lorenzo Pietro

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luca COSTANTINI

---

---

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)**

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luca COSTANTINI

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Atto divenuto esecutivo in data 15-set-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Luca COSTANTINI

---